

TI_GERICHTE 15.2004.91 vom 25. Mai 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.91

FR: TI_GERICHTE 15.2004.91 du 25 mai 2004

IT: TI_GERICHTE 15.2004.91 del 25 maggio 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, *La saisie et la réalisation*, in: *La LP révisée*, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, *Der neue Gebührentarif*, in: *BISchK* 1971, p. 130–132); che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori; che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza qualificata ed in piena autonomia – di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato); che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l'Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento (cfr. DTF 108 III 69); che viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato applicare alle prestazioni dei membri della delegazione dei creditori una tariffa oraria di fr. 120.--; che di conseguenza l'onorario spettante all'avv. _____ per le prestazioni effettuate nell'ambito del fallimento PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'200.-- (10 h per fr. 120.--): richiamati gli art. 1 ss. e 47 OTLEF pronuncia: 1. L'istanza 13 maggio 2004 dell'avv. _____ ISTA1 Lugano, è accolta. 2. La remunerazione dell'avv. _____ per l'attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell'ambito del fallimento PINT1, Lugano, dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'200.-- 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF 5. Intimazione a: – avv. _____ ISTA1, _____; Comunicazione _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.